

R.C. 669/13 VG
C.C. 3/2014
vite Petrucci

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sezione specializzata in materia di impresa

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - dr. Paolo Celentano | - Presidente - Relatore - |
| - dr.ssa Silvana Fusillo | - Consigliere - |
| - dr. Leonardo Pica | - Consigliere - |

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 17 gennaio 2014, ha deliberato di emettere il presente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al n. 669/2013 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 739 e 742-bis c.p.c., con ricorso depositato il 22 luglio 2013,

DA

(1) **Ermelinda DE PASCALE**, nata a Pagani (SA) il 24 luglio 1926 e residente in Anacapri (NA), alla Via Nuova del Faro n. 75, codice fiscale DPSRLN26L64G230J, e (2) **Brunella BATTIPAGLIA**, nata a Pagani (SA) il 25 dicembre 1956 e residente in Anacapri (NA), alla Via Nuova del Faro n. 75, codice fiscale BTTBNL56T65G230C, entrambe rappresentate e difese – giusto atto a margine del suddetto ricorso – dagli avv.ti prof. Fabrizio Fezza (codice fiscale FZZFRZ74R29F912B) e Paola Vitiello (codice fiscale VTLPLA70E41G813L) e con costoro elettivamente domiciliate in Napoli, alla Via A Depretis n. 19, Palazzo Salsi, presso l'avv. Rosario Cozzolino dello Studio Jervolino, nonché (3) la **C.D.S. CENTRO DEPOSITI S.R.L.**, con sede in Nocera Inferiore (SA), alla Va G. A. Scarano n. 47, codice fiscale 03208150635, costi-

tuitasi in persona dell'avv. Carmelo Battipaglia, dichiaratosi suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa – giusto atto a margine del suddetto ricorso – dagli avv.ti Annamaria Fezza (codice fiscale FZZNMR72L54F912W) e Alessandro Pasca (codice fiscale PSCLSN54L21H703M) e con costoro elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Carducci n. 42, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fusco - reclamanti -

NEI CONFRONTI DI

(4) **Valeria MANCUSO**, nata a Napoli l'11 novembre 1959 e residente in Sarno (SA), alla Via Provinciale Amendola n. 205, codice fiscale MNCVLR59S51F839J, rappresentata e difesa – giusto atto a margine della sua memoria di costituzione depositata l'11 novembre 2013 – dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia (codice fiscale FCGGPP56M25A343U) e Daniele D'Aiuto (codice fiscale DTADNL75C28H703K), elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 107, presso l'avv. Carlo De Maio dello Studio Di Sabato Associati - resistente -

AVVERSO

il provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, il 3 luglio 2013, letto all'udienza dello stesso giorno e depositato in Cancelleria l'11 luglio 2013, nel procedimento ivi iscritto al n. 683/2013 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio, con cui, in forza dell'art. 2487, co. 2, c.c., è stato nominato liquidatore della suddetta società il dr. Pasquale Prisco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Secondo la resistente, il reclamo in esame sarebbe inammissibile poiché non rivolgerrebbe alcuna specifica critica al provvedimento impugnato (per un evidente ed innocuo errore denominato ordinanza, anziché decreto, dal Giudice che lo ha adottato, al momento della sua

lettura in udienza), risolvendosi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo Giudice.

Ma l'assunto è palesemente infondato, sia in punto di diritto, sia in punto di fatto.

La disciplina generale del cd. reclamo camerale di cui all'art. 739 c.p.c. non impone infatti al reclamante alcun onere di specificazione dei motivi di impugnazione, anche in questo modo mettendo a nudo la natura pienamente sostitutiva ed automaticamente devolutiva di questo gravame, mediante la cui proposizione, dunque, il giudice di secondo grado (o, se si preferisce, della seconda fase) è investito automaticamente dell'esame della domanda giudiziale senza essere in alcun modo vincolato dalla pronuncia impugnata e dalle censure a questa rivolte dal reclamante.

Vero è che la Corte di cassazione ha più volte ritenuto che la previsione della specificità dei motivi di impugnazione dettata dall'art. 342 c.p.c. in relazione all'ordinario appello va estesa per analogia anche al reclamo camerale.

Ma ha sempre espressamente limitato la validità di questa affermazione ai soli casi in cui questo rimedio – un tempo mezzo di impugnazione tipico dei soli provvedimenti di cd. volontaria giurisdizione, caratterizzati, tra l'altro, dall'inettitudine al giudicato – sia previsto dal legislatore come mezzo di impugnazione di provvedimenti che abbiano invece carattere decisorio, cioè di provvedimenti che hanno il contenuto sostanziale di una sentenza, sebbene debbano essere eventualmente adottati in forme diverse, quale, di norma, quella del decreto (cfr.: Cass., SS.UU., 8 settembre 1983, n. 5521; Cass., 13 aprile 2005, n. 7696; Cass., 16 aprile 2003, n. 6011).

Il che evidentemente conferma per implicito che il reclamo non deve essere specificamente motivato quando, come nella specie, è rivolto contro un decreto che, sebbene volto a



dirimere una controversia tra parti contrapposte, non ha il contenuto sostanziale di una sentenza, non essendo idoneo a decidere con efficacia di giudicato sulla situazione giuridica sostanziale controversa (cfr., per l'affermazione della natura non sostanzialmente decisoria del decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali adottato ai sensi dell'art. 2487, co. 2, c.c., Cass., 29 maggio 2009, n. 12677).

Peraltro, non pare inopportuno rilevare che le reclamanti hanno ben specificato i motivi della loro impugnazione, posto che esse hanno adito questa Corte sostenendo, in estrema sintesi, che il decreto impugnato è «*nullo, illegittimo ed ingiusto*» e va quindi revocato in quanto:

1) il procedimento di nomina del liquidatore previsto dall'art. 2487, co. 2, c.c. nella specie promosso da Valeria Mancuso, non avendo carattere contenzioso e dovendo essere considerato una fase del giudizio iniziato il 17 giugno 2010, con il deposito del ricorso della Mancuso volto ad ottenere l'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento della C.D.S. Centro Depositi S.R.L. (nel prosieguo, per comodità, anche CDS), non rientra, né *ratione materiae*, né *ratione temporis*, tra quelli di competenza del cd. Tribunale delle imprese, sicché era di competenza del Tribunale di Nocera Inferiore;

2) che il ricorso introduttivo di detto procedimento doveva essere dichiarato improcedibile per effetto della nullità della sua duplice notificazione a Brunella Battipaglia, socia della suddetta società, siccome eseguita in Salerno, alla Via dei Principati, e non già in Anacapri, alla Via Nuova del Faro n. 75, ove la medesima Battipaglia era residente, anche anagraficamente, come ben noto alla Mancuso, e peraltro, nel primo caso, senza il rispetto del termine all'uopo fissato dal primo Giudice;

3) che l'omissione di una valida e tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della Battipaglia ha comunque prodotto l'estinzione del procedimento;



4) che il primo Giudice non poteva nominare il liquidatore della suddetta società in forza dell'art. 2487, co. 2, c.c. prima che fosse tenuta l'assemblea dei soci della CDS convocata per provvedere a tale nomina per il 18/31 luglio 2013, disattendendo il decreto della Corte d'appello di Salerno in data 3/16 maggio 2012 con cui era stato dichiarato lo scioglimento della predetta società, giudicando erroneamente valide la comunicazione alla De Pascale ed alla Battipaglia della convocazione dell'assemblea del 19/20 dicembre 2012 e l'assemblea del 14 gennaio 2013 ed accogliendo un ricorso presentato sul falso presupposto della mancata costituzione dell'assemblea convocata per la nomina del liquidatore.

II. Benché con minor evidenza, deve poi considerarsi infondata anche la questione di competenza sollevata dalle reclamanti, giacché:

1) l'art. 3, co. 2, lett. a), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 – nel testo risultante dalla sua sostituzione ad opera dell'art. 2, co. 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modiff., dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed applicabile, giusto quanto disposto dall'art. 2, co. 6, del medesimo d.l., ai giudizi instaurati a partire dal 22 settembre 2012 – attribuisce alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa anche «*le cause e i procedimenti ... relativi a rapporti societari*», con una locuzione nel cui ambito l'uso congiunto dei termini «*cause*» e «*procedimenti*», non potendo reputarsi, per petizione di principio, casuale, deve ritenersi volta a definire un binomio concettuale comprensivo, in linea generale, pure dei procedimenti «*relativi a rapporti societari*» che devono essere trattati in camera di consiglio, tra cui quelli che abbiano ad oggetto l'adozione di provvedimenti volti a porre rimedio ai più gravi casi di malfunzionamento degli organi societari, sempreché relativi alle società di capitali, nazionali od europee, od alle stabili organizzazioni nel territorio nazionale di società costituite all'estero od alle società che esercitano la direzione ed il coordinamento ovvero sono sottoposte alla direzione ed al



coordinamento di società di capitali, nazionali od europee, o di società costituite all'estero;

2) nel novero di questi procedimenti va senz'altro inserito quello necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti concernenti la nomina ed i poteri dei liquidatori delle società di capitali e cooperative previsti dal primo comma dell'art. 2487 c.c. nei casi previsti dal secondo comma di questo stesso articolo, che peraltro va tenuto distinto dal procedimento camerale necessario ai fini dell'accertamento giudiziale dello scioglimento di dette società ai sensi dell'art. 2485, co. 2, c.c., che ne costituisce un prodromo solo eventuale;

3) nella specie, il procedimento volto ad ottenere l'adozione giudiziale dei provvedimenti concernenti la nomina ed i poteri dei liquidatori della CDS sfociato nel decreto oggetto del reclamo in esame, essendo stato iniziato mediante un ricorso proposto il 29 gennaio 2013, rientrava dunque, *ratione temporis et materiae*, nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa.

III. Le varie questioni sollevate dalle reclamanti sul presupposto dell'asserita nullità delle notificazioni volte ad assicurare alla Battipaglia il diritto di partecipare al procedimento camerale svoltosi innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli sono invece in definitiva irrilevanti.

Reputa infatti questo Collegio che la natura integralmente ed automaticamente sostitutiva (della decisione impugnata) che deve riconoscersi al cd. reclamo camerale di cui all'art. 739 c.p.c., quando questo sia rivolto contro provvedimenti che non abbiano carattere sostanzialmente decisorio, nel senso dianzi precisato, vieti al giudice di secondo grado di rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, in ogni caso, anche nei casi previsti o nei casi analoghi a quelli previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. in relazione all'ordinario giudizio d'appello, come, d'altronde, ora espressamente previsto dall'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 669-



terdecies c.p.c. per il cd. reclamo cautelare, che in precedenza poneva analoghi problemi, in considerazione della sostanza non decisoria della generalità dei provvedimenti cautelari.

Conclusione, questa, che peraltro è pienamente conforme alle esigenze di celerità che il legislatore deve ritenersi intenda perseguire col prevedere che un determinato provvedimento debba essere adottato all'esito di un procedimento caratterizzato da forme scarse ed essenziali, quali quelle del modello generale dei procedimenti camerale, e non contrasta con i principi del giusto processo, se limitata al reclamo di provvedimenti che non hanno la sostanza tipica di una sentenza, e, a ben vedere, neppure con la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata in contrario dalle reclamanti (Cass., 21 marzo 2001, n. 4037), che infatti si riferisce ad un reclamo camerale avverso un provvedimento di carattere sostanzialmente decisivo, sebbene ciò non emerga dalla sola lettura della relativa massima ufficiale, essendo rivolto contro il provvedimento con cui il giudice delegato ad un fallimento aveva posto a carico dell'aggiudicatario di un bene venduto in sede fallimentare le spese di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni immobili venduti.

Pertanto, il giudice adito con un reclamo avverso un provvedimento camerale che, come quello nella specie impugnato, non abbia la sostanza tipica di una sentenza non può, nemmeno nel caso in cui rilevi che il provvedimento impugnato è affetto da uno dei vizi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, ma deve esaminare o riesaminare, nei limiti segnati dalle domande e non già dai motivi delle parti, la correttezza nel merito della decisione gravata, a seconda dei casi, confermandola, revocandola o modificandola, senza neppure la necessità (né, a ben vedere, il potere-dovere) di dichiarare previamente l'eventuale nullità degli atti del procedimento di primo grado che non siano eventualmente necessari ai fini della sua decisione o all'eliminazione degli effetti *medio tempore* prodotti,



ostandovi il principio generale di cui all'art. 156, co. 3, c.p.c.; necessità, questa, che certamente non sussiste nel caso di specie, anche perché il provvedimento impugnato è di fatto rimasto finora lettera morta, non essendone stata disposta l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, co. 2, c.p.c.

IV. Venendo quindi alle questioni di carattere più propriamente sostanziale sollevate dalle reclamanti, va innanzitutto rilevato che l'art. 2487, co. 2, c.c. subordina l'adozione – e non già l'istanza di adozione – del provvedimento giudiziale di nomina del liquidatore di una società di capitali o cooperativa alla mancata costituzione o alla mancata deliberazione dell'assemblea dei soci convocata per prendere le decisioni concernenti la nomina ed i poteri dei liquidatori previste dal primo comma dello stesso articolo.

Il che, in altri termini, significa che è sufficiente che una di tali condizioni negative sussista al momento dell'adozione di detto provvedimento giudiziale e, per quanto s'è detto in ordine alla natura sostitutiva del reclamo avverso provvedimenti che non abbiano sostanza decisoria, persino che sopravvenga nel corso del procedimento di reclamo.

Pertanto, poiché è pacifico tra le parti che almeno l'assemblea dei soci del 18/31 luglio 2013 è stata validamente convocata ed aveva all'ordine del giorno l'adozione delle decisioni previste dall'art. 2487, co. 1, c.c. e non risulta documentato, né le parti hanno allegato, che questa assemblea si sia poi tenuta, è evidente che ormai certamente sussistono tutti i presupposti stabiliti dal secondo comma di detto articolo per l'adozione del provvedimento di nomina del liquidatore della CDS già adottato dalla Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli, ma da questa non dichiarato immediatamente efficace (e dunque, al contrario di quanto ritenuto dalla Mancuso, non tale da rendere la suddetta assemblea «*incompetente*» o comunque inetta all'adozione delle predette decisioni), che pertanto deve essere, a pre-



scindere da ogni altra considerazione, confermato, anche per quel che concerne l'individuazione della persona del liquidatore, che le reclamanti, per il caso in cui le loro istanze non fossero state accolte, hanno chiesto che fosse scelto in un soggetto *«di comprovata esperienza imprenditoriale nel settore di operatività della società, almeno pari a quella dell'attuale gestione ... e idoneo a garantire, nella liquidazione, la continuità gestionale dei contratti in corso, senza aggravio di costi gestori e con redditività almeno eguale a quella costantemente conseguita fino ad oggi»*, senza però sentirsi di affermare apertamente che il dr. Prisco non possiede tali qualità, né di indicare altra persona più di quest'ultimo idoneo al compito da svolgere.

V. La struttura camerale del procedimento di reclamo sfociato nel presente decreto non fa venir meno, nonostante la natura sostanzialmente non decisoria di tale provvedimento, il potere-dovere di questa Corte di regolare tra le parti in contesa le relative spese, in applicazione analogica delle previsioni dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. (cfr.: Cass., 12 maggio 2010, n. 11503; Cass., 16 maggio 2007, n. 11320).

Conseguentemente, per il principio della soccombenza, le reclamanti vanno solidalmente condannate a rifondere alla Mancuso le spese relative al procedimento di reclamo, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo del presente decreto, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati per le attività giudiziali civili.

P. Q. M.

conferma il decreto impugnato e condanna le reclamanti in solido a rifondere a Valeria Mancuso le spese del procedimento di reclamo, che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00

(tremila).

Così deciso in Napoli, il 7 febbraio 2014.

Il Presidente

IL CANCELLIERE pos. cc. B - 3
(dr.ssa. Fidele Franchini)

(dr. Paolo Celentano)

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Depositato in Cancelleria

oggi 17/02/2014

IL CANCELLIERE
(dr.ssa. Fidele Franchini)

IL CASO.IT